1 marzo 2002

enac

N° 44

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Convenzione per la disciplina dei rapporti relativi alla gestione e allo sviluppo dell'attività aeroportuale dell'aeroporto di Bergamo - Orio al Serio, ivi compresi quelli concernenti la progettazione, la realizzazione, l'adeguamento, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture strumentali all'esercizio di tale attività.

L'anno duemiladue, il giorno uno del mese di marzo

TRA

l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, concedente, codice fiscale n. 97158180584, che d'ora in avanti sarà denominato ENAC, rappresentato dal Direttore generale Avvocato Pierluigi Di Palma, domiciliato per la carica presso la sede del predetto ente, in Roma, via di Villa Ricotti, 42

E

la Società per l'Aeroporto Civile di Bergamo - Orio al Serio s.p.a. - SACBO s.p.a. codice fiscale n. 00237090162, con sede legale in Orio al Serio (BG), via Aeroporto n. 13, che d'ora in avanti sarà denominata SACBO s.p.a., rappresentata dal signor Ilario Testa nella sua qualità di Presidente, domiciliato per la carica presso la sede della società, delegato alla firma del presente atto in forza dei poteri conferiti dal consiglio di amministrazione con delibera in data 12 settembre 2001.

PREMESSO

a) che l'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e l'articolo 1 del decreto legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, come modificato dall'articolo 2, comma 188, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dispongono in materia di gestione degli aeroporti e realizzazione delle relative infrastrutture;

b) che il decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521, di attuazione del citato articolo 10, ha disciplinato l'affidamento in concessione degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato o da altri soggetti in regime di precariato;

c) che tale provvedimento, d'ora in avanti indicato con il termine "regolamento", all'articolo 17, comma 2, stabilisce che in caso di estensione della durata dell'affidamento in gestione, si fa riferimento allo schema convenzionale di cui al precedente comma anche per gli attuali gestori totali in base a legge speciale, in quanto compatibile con i regimi giuridici vigenti, salvaguardando i singoli diritti patrimoniali;

d) che tale schema di convenzione è stato diramato con la circolare 20 ottobre 1999 n. 12479AC;

e) che la SACBO s.p.a. gestisce l'aeroporto di Bergamo - Orio al Serio in base alla legge n. 746 del 27 dicembre 1975 ed al decreto ministeriale 11 febbraio 1976, nel rispetto dei principi fissati per gli aeroporti privati dagli articoli 704 e seguenti Codice della Navigazione;

) che il regime privato dell'aeroporto di Bergamo - Orio al Serio è stato fissato con validità fino all'8 gennaio 2006 ai sensi della legge 27 dicembre 1975 e del decreto ministeriale 11 febbraio 1976;

;) che la SACBO s.p.a., con nota prot. n. 1563 dell'8 marzo 1999, confermata con nota prot. n.1135 del 14 febbraio 2000, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del regolamento, l'estensione della durata del suddetto regime giuridico, presentando un apposito programma di intervento;

ı) che a tal fine si rende necessario stipulare una apposita convenzione con riferimento allo schema convenzionale di cui alla circolare 12479AC del 20 ottobre 1999, in quanto compatibile con il precitato regime;

) che il decreto legislativo n. 250 del 1997, ha attribuito all'ENAC le funzioni già attribuite alla Direzione generale dell'aviazione civile (D.G.A.C.), al Registro Aeronautico Italiano (R.A.I.) e all'Ente Nazionale della Gente dell'Aria (E.N.G.A.);

che il decreto legislativo n. 250 del 1997, ha altresì istituito, in attuazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 537/93, il Dipartimento dell'aviazione civile per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, indirizzo e controllo del Ministro dei trasporti e della navigazione;

.) che il D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 1, commi 13 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'organizzazione del Ministero dei trasporti e della

navigazione, definisce i compiti finali, nonché di indirizzo e coordinamento del Dipartimento dell'aviazione civile;

l) che il vigente regolamento di organizzazione del Ministero vigilante definisce i compiti della struttura ministeriale di riferimento;

m) che, in tale assetto normativo, l'ENAC si configura quale soggetto giuridico deputato all'assolvimento delle funzioni statali di amministrazione attiva, di controllo e di vigilanza nel settore pubblico dell'Aviazione Civile e rispetto all'attività delle società di gestione aeroportuale;

n) che il regolamento del Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero dell'interno, 29 gennaio 1999, n. 85, recante norme di attuazione dell'articolo 5 del decreto legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1992, n. 217, ha impartito disposizioni in materia di affidamento in concessione dei servizi di sicurezza;

o) che il consiglio di amministrazione dell'ENAC, nella seduta del 26 novembre 2001, esaminato il programma degli interventi presentato dalla SACBO s.p.a, ha deliberato l'estensione della durata del rapporto in quaranta anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione;

p) che, secondo quanto deliberato dal consiglio di amministrazione dell'ENAC, la sopra citata delibera è stata trasmessa al Ministro vigilante per l'esercizio delle funzioni di cui all'art.11 del decreto legislativo n.250/1997, con foglio prot.731-01PRE del 10 dicembre 2001, e con nota 420132 del 6 febbraio 2002 sono stati forniti gli

elementi di chiarimento richiesti con foglio 0021 del 2 gennaio 2002, e che essendo decorsi i termini normativamente prescritti, la delibera ha acquisito efficacia;

q) che pertanto, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, del "regolamento", occorre stipulare il presente atto, in quanto compatibile con il regime giuridico vigente per SACBO s.p.a., per disciplinare i rapporti tra la SACBO s.p.a. e l'ENAC, salvaguardando i diritti patrimoniali della società medesima.

TUTTO CIÒ PREMESSO

CON VALORE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLE PATTUIZIONI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

OGGETTO

1. La presente convenzione disciplina i rapporti relativi alla gestione e allo sviluppo dell'attività aeroportuale sull'aeroporto di Bergamo - Orio al Serio, ivi compresi quelli concernenti la progettazione, la realizzazione, l'adeguamento, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture strumentali all'esercizio di tale attività.

ARTICOLO 2

GESTIONE

1. La presente convenzione per la gestione dell'aeroporto di Bergamo - Orio al Serio entra in vigore dalla data di sottoscrizione ed avrà scadenza il 7 gennaio 2042.
2. La SACBO s.p.a. si impegna ad assicurare la gestione in conformità alle norme internazionali, comunitarie e nazionali che regolano il

funzionamento degli aeroporti aperti al traffico civile e lo svolgimento dei servizi di assistenza a terra.

3. La SACBO s.p.a. è responsabile della conduzione e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, degli impianti e delle infrastrutture concernenti l'attività di gestione.
4. La SACBO s.p.a. definisce e attua le strategie e le politiche commerciali più opportune per lo sviluppo dell'aeroporto di Bergamo - Orio al Serio, anche in relazione alle esigenze del bacino di traffico servito.

ARTICOLO 3

AFFIDAMENTI A TERZI

1. E' consentito l'affidamento a terzi di aree e locali destinati alle attività aeronautiche, previa comunicazione scritta all'ENAC la quale, per giustificati motivi di interesse generale ed entro 30 giorni dalla comunicazione, può vietarne l'assegnazione; il termine sopra citato è interrotto dall'eventuale richiesta di ulteriori elementi istruttori.
2. Gli affidamenti di cui al comma 1 devono rispondere a criteri di imparzialità e non discriminazione e devono prevedere l'obbligo, da parte degli affidatari, del rispetto della carta dei servizi di cui all'articolo 6; inoltre gli affidamenti non possono avere durata superiore a quella di cui al precedente articolo 2, e sono risolti di diritto alla scadenza della presente convenzione.

ARTICOLO 4

OBBLIGHI DELLA SACBO s.p.a.

1. La SACBO s.p.a. provvede, con onere a proprio carico, a:

a) gestire l'aeroporto di Bergamo – Orio al Serio quale complesso di beni, attività e servizi organizzati destinati, direttamente o indirettamente, alle attività aeronautiche, adottando ogni opportuna iniziativa finalizzata allo sviluppo intermodale dei trasporti;

b) organizzare e gestire l'impresa aeroportuale garantendo l'ottimizzazione delle risorse disponibili per la produzione di attività e di servizi di adeguato livello qualitativo, nel rispetto dei principi di sicurezza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di tutela dell'ambiente;

c) assicurare con continuità e regolarità, nel rispetto del principio di imparzialità e secondo le regole di non discriminazione dell'utenza, i servizi di propria competenza. In particolare, la SACBO s.p.a.:

c.1) attua il programma di intervento e provvede agli investimenti in esso previsti per il funzionamento dell'aeroporto di Bergamo – Orio al Serio;

c.2) assicura l'efficienza degli impianti e degli apparati aeroportuali, garantisce i servizi di assistenza a terra, di pulizia, di raccolta ed eliminazione dei rifiuti, di sgombero della neve, di rimozione dei velivoli incidentati, di trattamento delle acque di scarico e di potabilità dell'acqua, di sfalcio dell'erba;

c.3) assicura sotto la propria responsabilità la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere, infrastrutture e impianti dell'aeroporto, garantendone le condizioni di uso normale e di regolare funzionamento per il periodo di validità della presente convenzione;

c.4) assicura la disponibilità e l'efficienza dei mezzi, attrezzature ed impianti e di quanto altro occorre per il continuo, regolare ed efficace svolgimento dei servizi di assistenza a terra, di pulizia, di raccolta e di eliminazione dei rifiuti, di sgombero della neve, di rimozione dei velivoli incidentati, del trattamento delle acque di scarico e di potabilità dell'acqua, di sfalcio erba, di determinazione sistematica del coefficiente di attrito delle pavimentazioni;

c.5) adotta le misure idonee a prevenire rischi da volatili;

c.6) assicura ogni attività di supporto necessaria all'espletamento delle competenze da parte delle amministrazioni dello Stato, in ordine ai servizi di soccorso e sanitari in ambito aeroportuale;

c.7) assicura la somministrazione di acqua potabile ed industriale, energia elettrica per illuminazione e forza motrice, e provvede al condizionamento, alla depurazione biologica, alla vigilanza e guardiania, all'alimentazione degli impianti ed apparati aeroportuali, alla pulizia degli ambienti, al giardinaggio ed all'asportazione, trattamento e distruzione dei rifiuti, ai servizi telefonici interni al sedime aeroportuale e ai servizi telegrafici, nonché a tutti gli altri oneri di gestione ed esercizio aeroportuale. Tali prestazioni sono fornite all'ENAC e, previ opportuni accordi, agli Enti di Stato ed agli altri soggetti pubblici istituzionalmente presenti in aeroporto;

c.8) consegna in duplice esemplare all'ENAC gli inventari ed i disegni esecutivi degli immobili, nonché gli schemi con i tracciati degli impianti e delle reti di distribuzione, nell'ambito aeroportuale e le relative variazioni e aggiornamenti;

c.9) adotta le misure idonee ad assicurare i servizi antincendio di cui alla legge 23 dicembre 1980, n. 930 e successive modificazioni ed integrazioni, e di pronto soccorso e sanitario di cui al decreto interministeriale 12 febbraio 1988;

c.10) assicura lo svolgimento dei servizi di controllo di sicurezza di cui al regolamento 29 gennaio 1999, n. 85, secondo le prescrizioni e nel rispetto dei termini e delle modalità definiti dall'ENAC. In proposito, la SACBO s.p.a., fermi restando gli obblighi derivanti dalla disciplina transitoria di cui alla direttiva ministeriale Trasporti-Interno 17 dicembre 1999, n. 119-T, si impegna a versare gli importi dovuti per l'affidamento dei servizi di sicurezza di cui al citato regolamento, nella misura e secondo le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 8 del regolamento medesimo.

2. La SACBO s.p.a. garantisce idonei "standard" di servizio offerti all'utenza, in relazione a quanto previsto dalla carta dei servizi.
3. La SACBO s.p.a. versa all'ENAC un importo annuo quantificato in base ai criteri previsti dall'articolo 2, comma 188, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dai relativi provvedimenti di attuazione, quale corrispettivo per l'uso dei beni facenti parte del sedime aeroportuale.
4. La SACBO s.p.a. stipula con l'ENAC il contratto di programma di cui alla delibera CIPE 24 aprile 1996 e assolve ogni ulteriore adempimento previsto dalla vigente normativa o concordato con l'ENAC.

ARTICOLO 5

COMPETENZE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E DELL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

1. Compete all'ENAC:

   a) esercitare per conto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti- Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo, le funzioni di vigilanza previste dalla normativa vigente, nel rispetto dell'autonomia della gestione di cui all'articolo 3 della legge 22 agosto 1985, n. 449;

   b) regolamentare e valutare i piani regolatori aeroportuali ed i piani di sviluppo comprensivi del piano finanziario, secondo la normativa vigente;

   c) sottoscrivere il contratto di programma secondo i contenuti della delibera CIPE 24 aprile 1996 e nel rispetto del regime giuridico e dell'autonomia della gestione;

   d) garantire l'attuazione del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, concernente il libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità;

   e) coordinare, nel rispetto delle relative competenze, l'attività delle Amministrazioni e dei soggetti pubblici istituzionalmente presenti in aeroporto, al fine di favorire un ordinato sviluppo e l'esercizio delle attività aeroportuali, concordando con SACBO s.p.a.

l'assegnazione delle superfici individuate e messe a disposizione da quest'ultima.

ARTICOLO 6

CARTA DEI SERVIZI

1. La SACBO s.p.a. garantisce il rispetto degli obblighi derivanti dalla carta dei servizi adottata ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 7

OPERATIVITA' AEROPORTUALE

1. La SACBO s.p.a. garantisce l'operatività dell'aeroporto di Bergamo - Orio al Serio per l'intero arco giornaliero di 24 ore.
2. L'ENAC vigila, per quanto di competenza e d'intesa con gli enti interessati, affinché la pianificazione dell'attività aerea sia compatibile con i livelli di capacità aeroportuale.
3. La SACBO s.p.a. provvede, in base ai criteri di non discriminazione e secondo le modalità e prescrizioni concordate con l'ENAC, all'assegnazione delle piazzole di sosta degli aeromobili.

ARTICOLO 8

PROVENTI

1. Costituiscono proventi della SACBO s.p.a.:

a) i diritti per l'uso degli aeroporti di cui alla legge 5 maggio 1976, n.324 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) la tassa di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea di cui alla legge 16 aprile 1974, n. 117;

c) i corrispettivi dei servizi di controllo di sicurezza ai sensi dell'articolo 8 del regolamento del Ministero dei trasporti e della

navigazione, di concerto con il Ministero dell'interno, 21 gennaio 1999, n. 85;

d) le entrate derivanti dall'esercizio dell'attività aeroportuale, diretta o indiretta, e ogni altro diritto relativo a prestazioni da SACBO s.p.a. eseguite e derivanti dall'esercizio di altre attività svolte sull'aeroporto (es. attività secondarie a carattere commerciale) e le entrate derivanti dall'utilizzazione delle aree del sedime aeroportuale e dal loro sfruttamento economico da parte di terzi;

e) le entrate derivanti dall'applicazione del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, concernente l'attuazione della direttiva 96/67/CE.

2) Le entrate di provenienza erariale devono essere individuate e separate da tutte le altre entrate della SACBO s.p.a..

ARTICOLO 9

REGIME DEI BENI

1. La SACBO s.p.a. ha il diritto di uso delle aree, degli immobili e degli impianti facenti parte del sedime aeroportuale.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'ENAC provvede, in contraddittorio con la SACBO s.p.a., alla rilevazione della consistenza dei beni insistenti sul sedime aeroportuale, trasmettendola al Ministero dell'economia e delle finanze per gli adempimenti di competenza.
3. Per l'intera durata della presente convenzione, la SACBO s.p.a. è "ente proprietario" ai sensi e per gli effetti previsti dal codice della strada e dal relativo regolamento.

4. Le opere realizzate dalla SACBO s.p.a. sul sedime aeroportuale sono di proprietà della SACBO s.p.a. sino allo scadere della presente convenzione, salvo quanto previsto al successivo articolo 10, comma 4.

ARTICOLO 10

EFFETTI DELLA SCADENZA DELLA CONVENZIONE

1. Alla scadenza della convenzione, ovvero nell'ipotesi di recesso unilaterale dell'ENAC o di risoluzione di diritto successivi all' 8 gennaio 2006, l'Amministrazione dello Stato rientrerà nella piena proprietà libera da pesi e limitazioni dei cespiti demaniali facenti parte dell' aeroporto di Bergamo - Orio al Serio, e saranno gratuitamente acquisite allo Stato tutte le opere e le infrastrutture costruite dalla SACBO s.p.a. sui medesimi.
2. La consistenza dei cespiti demaniali risulta dalle planimetrie allegate sub a) e dai verbali di consegna, salva restando ogni determinazione dell'ENAC, all'esito degli accertamenti dell'Ufficio Commissariale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 250/97.
3. Le opere realizzate sui terreni acquisiti in proprietà dalla SACBO s.p.a. resteranno di proprietà di quest'ultima.
4. In ogni caso, nella riconsegna dei cespiti di proprietà statale e nel trasferimento al demanio dello Stato dei beni realizzati da SACBO s.p.a., quest'ultima ha diritto di trattenere, in quanto di sua proprietà, attrezzature, arredamenti e mobili.

ARTICOLO 11

OBBLIGHI VERSO GLI ENTI DI STATO

1. La SACBO s.p.a. adotta le iniziative utili a favorire lo svolgimento dei servizi istituzionali delle Amministrazioni e degli Enti di Stato presenti in aeroporto.
2. La SACBO s.p.a. mette gratuitamente a disposizione dell'ENAC, per l'espletamento dei compiti d'istituto, i locali e le aree necessari nonché le prestazioni di cui all'articolo 4, lettera c.7).
3. Su richiesta scritta e motivata dell'ENAC, la SACBO s.p.a. individua e mette a disposizione locali ed aree necessari agli altri soggetti pubblici direttamente preposti a compiti istituzionali da espletarsi all'interno del sedime aeroportuale. A tal fine la SACBO s.p.a. stipula appositi accordi con le amministrazioni interessate, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo della SACBO s.p.a. di provvedere alla manutenzione straordinaria ed alla conduzione degli impianti e quello delle Amministrazioni di corrispondere per i beni non utilizzati per fini istituzionali un canone di utilizzo, specificamente concordato, tenuto conto del costo di realizzazione e del valore commerciale dei beni stessi.

ARTICOLO 12

PIANI DI SVILUPPO, PIANI REGOLATORI, PROGETTI, REALIZZAZIONE DELLE OPERE

1. La SACBO s.p.a. presenta annualmente all'ENAC una relazione sullo stato di attuazione del programma d'intervento e del relativo piano degli investimenti, comprendente anche i riferimenti alle

eventuali opere non previste, alle variazioni ed agli aggiornamenti che comunque debbono essere coerenti con lo sviluppo del sistema aeroportuale nazionale e con il programma originario approvato e dovranno tenere conto dell'andamento delle attività aeroportuali.

2. Si dà atto che la SACBO s.p.a. ha presentato il Piano regolatore generale di aeroporto, coerente al programma di intervento, per la conseguente approvazione dell'ENAC che procede d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e relativa normativa d'attuazione.
3. I progetti delle opere da realizzare, quelli delle opere non previste, delle variazioni e degli aggiornamenti sono approvati dall'ENAC, previa verifica della coerenza con i Piani di cui ai precedenti commi.
4. La SACBO s.p.a. sottopone alla preventiva approvazione dell'ENAC le eventuali modifiche, integrazioni ed aggiornamenti sostanziali dei progetti delle opere in corso di realizzazione.
5. La realizzazione delle opere avviene sotto la responsabilità della SACBO s.p.a., la quale è tenuta all'osservanza delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e delle direttive comunitarie, assumendo, nell'affidamento dei lavori, la qualità di ente aggiudicatore.
6. Le opere realizzate entro il sedime aeroportuale sono soggette a collaudo da parte dell'ENAC, con oneri a carico della SACBO s.p.a..

ARTICOLO 13

RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE

1. La SACBO s.p.a. è responsabile dei danni arrecati a persone o cose per l'attività svolta nell'esercizio della convenzione.
2. Su tutti i beni immobili destinati direttamente o indirettamente alla gestione aeroportuale, la SACBO s.p.a. sottoscrive una polizza assicurativa, con compagnia di rilevanza nazionale, per un massimale congruo da determinare d'intesa con l'ENAC, contro il rischio: degli incendi dovuti anche a colpa grave o comportamenti dei suoi dipendenti; della caduta di aerei o di parti di essi o di cose trasportate da aerei; dello scoppio di apparecchi a vapore; degli impianti a combustione solidi, liquidi e gas, impianti elettrici in genere, impianti con impiego di sostanze radioattive; degli impianti di riscaldamento e condizionamento; dei danni derivanti da eventi naturali.
3. La SACBO s.p.a. provvede alla copertura assicurativa dei rischi connessi alla esplicazione della propria attività nell'ambito aeroportuale, per danni che comunque possa arrecare alle Amministrazioni ed Enti presenti in aeroporto e/o a terzi.
4. Analoghe coperture assicurative dovranno essere imposte ai terzi ammessi ad operare nell'aeroporto di Bergamo - Orio al Serio.
5. In entrambe le polizze di cui ai precedenti punti 3 e 4 dovrà essere convenuto che non potranno aver luogo diminuzioni o storni di somme assicurate, né disdetta del contratto, senza il consenso preventivo dell'ENAC.

ASSICUR. ART. 13

6. I massimali relativi alle polizze sono soggetti a revisione biennale in relazione alla variazione del costo di ricostruzione a nuovo, nonché in relazione alla variazione della consistenza e del valore dei beni.
7. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e cose ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico della SACBO s.p.a..
8. Con cadenza annuale, la SACBO s.p.a. invia ai competenti uffici territoriali dell'ENAC, una dichiarazione concernente la regolarità dei pagamenti dei ratei assicurativi.

ARTICOLO 14

RECESSO E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 712 del Codice della Navigazione, nell'ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina relativa alla sicurezza, di mancato e/o immotivato rispetto del piano degli investimenti, o di grave e immotivato ritardo nell'attuazione dello stesso o al verificarsi di eventi da cui risulti che la SACBO s.p.a. non si trova più nella capacità di gestire l'aeroporto di Bergamo - Orio al Serio, l'ENAC, previa contestazione delle specifiche violazioni, assegna alla SACBO s.p.a. un termine non inferiore a 30 giorni per le osservazioni e individua, a seguito di contradditorio con la medesima, i necessari interventi da effettuarsi da parte della SACBO s.p.a., in un termine congruo e comunque non inferiore a 90 giorni. Decorso inutilmente

tale termine, l'ENAC, con provvedimento motivato, recede dalla presente convenzione.

2. La presente convenzione potrà essere risolta dall'ENAC in caso di ritardo per più di dodici mesi nel pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo 4 o in caso di dichiarazione di fallimento della SACBO s.p.a..
3. Per esigenze militari o per altre motivate esigenze di interesse pubblico l'ENAC potrà in qualsiasi momento rientrare in possesso dei beni demaniali, corrispondendo un indennizzo da liquidare secondo i criteri stabiliti dall'articolo 42 del Codice della Navigazione, qualora siano stati realizzati immobili dalla SACBO s.p.a. in autofinanziamento.
4. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, non spetta alla SACBO s.p.a. alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.
5. L'ENAC, sentita la SACBO s.p.a., ove non ritenga di dover recedere dalla convenzione, può applicare a carico della SACBO s.p.a., una sanzione pecuniaria fino all'importo massimo del 50% (cinquanta percento) del corrispettivo di cui al precedente articolo 4.

ARTICOLO 15
CAUZIONE

1. A garanzia del pieno ed esatto adempimento degli obblighi assunti, la SACBO s.p.a., entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto, costituisce una cauzione a favore dell'ENAC, pari all'importo annuo di cui all'art. 4, comma 1,

lettera c.10), e comma 3, giusta fideiussione bancaria e/o polizza assicurativa rilasciate da istituti a rilevanza nazionale, presentando all'ENAC la relativa quietanza.

2. L'ammontare della cauzione è aggiornato coerentemente alle rideterminazioni annuali dell'importo dovuto ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c.10), e comma 3, sopracitati.
3. Alla scadenza della convenzione e nelle ipotesi di cui all'articolo 14, salvo quanto stabilito dal successivo comma 5, l'ENAC autorizza lo svincolo della cauzione previo accertamento dei dovuti adempimenti da parte della SACBO s.p.a. e dell'inesistenza di pendenze derivanti da azioni od omissioni della SACBO s.p.a. stessa o dei suoi agenti.
4. L'ENAC può procedere, senza diffida o procedimento giudiziario, all'incameramento della cauzione, fino a concorrenza dell'importo dovuto, per danni derivanti da comportamenti imputabili alla SACBO s.p.a., fatto salvo comunque il diritto dell'ENAC al risarcimento dei maggiori danni.
5. L'ENAC può procedere, senza diffida o procedimento giudiziario, all'incameramento della cauzione in caso di mancato pagamento di una annualità dell'importo dovuto.

ARTICOLO 16

ARBITRATO

1. Salva la facoltà delle parti di adire l'Autorità Giudiziaria competente, le controversie comunque concernenti la presente convenzione sono devolute ad un collegio di tre arbitri rituali, dei

quali uno nominato dall'ENAC, uno dalla SACBO s.p.a. ed uno, con funzioni di presidente del collegio, viene designato dai due arbitri come sopra nominati. In caso di mancato accordo tra le parti su quest'ultima designazione, alla nomina del Presidente del Collegio Arbitrale provvede il Presidente del Consiglio di Stato. Il Collegio Arbitrale ha sede in Roma.

2. L'ENAC si intende comunque sollevato da ogni responsabilità e rimane estraneo ad ogni controversia che interessi la SACBO s.p.a., i suoi contraenti ed i terzi in relazione al rapporto di cui alla presente convenzione.

ARTICOLO 17
DOMICILIO LEGALE E FISCALE

1. Agli effetti della presente convenzione, la SACBO s.p.a. elegge il proprio domicilio legale e fiscale in Orio al Serio (BG) - Via Aeroporto, 13 al quale indirizzo devono essere notificati gli atti riguardanti la presente convenzione.

ARTICOLO 18
ONERI E SPESE CONTRATTUALI

1. Le spese di bollo, copiatura, registrazione fiscale e tutte le altre inerenti alla presente convenzione sono a totale carico della SACBO s.p.a.

ARTICOLO 19
EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del regolamento 12 novembre 1997, n. 521, acquista efficacia dalla data di sottoscrizione.

Roma, 1 marzo 2002

ENTE NAZIONALE PER
L'AVIAZIONE CIVILE

SACBO s.p.a.

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI ROMA 4 COLLATINO
Registrato in data 28 NOV. 2002
Al n. 8604 Serie 3 (versate
EURO 109T - 129,11€ CENTOVENTINOVE/11)
Il Dirigente Area Servizi

UFFICIO DELLE ENTRATE DI ROMA 4
28 NOV 2002